MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente.";

b) nel comma 4, sono soppresse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302"; nello stesso comma le parole: "Nel caso di piu' soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo";

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.". (2) (3)

Versione in vigore dal 14 novembre 1999, non più in vigore dal 18 dicembre 1999 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999.

(3) La L. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre

1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it